

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06329 Rainieri: Erogazione dei contributi spettanti agli armatori per l'arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca disposto nel 2011	204
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	209
5-06330 Di Giuseppe: Misure per il sostegno al settore agricolo in relazione alla crisi economica e ai danni causati dal maltempo	204
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	210
5-06331 Delfino: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo	204
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	212
5-06332 Paolo Russo: Sulla gestione della società Unirelab Srl	205
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	213
5-06333 Ruvolo: Sul pagamento dei debiti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei confronti della Federconsorzi	205
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	214
5-06334 Oliverio: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo, con particolare riferimento ai territori svantaggiati	205
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	215

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	206
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	206
<i>ALLEGATO 7 (Testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base)</i>	216
Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche

agricole alimentari e forestali Franco Braga.

La seduta comincia alle 11.20

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

5-06329 Rainieri: Erogazione dei contributi spettanti agli armatori per l'arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca disposto nel 2011.

Fabio RAINIERI (LNP) ricorda che, con l'interrogazione in titolo, chiede al Governo se intenda intervenire con urgenza per porre riparo alla situazione di crisi nel settore della pesca, provvedendo all'adozione delle misure conseguenti al fermo pesca biologico, attivato nel 2011. Infatti, a differenza di quanto avvenuto per i pescatori, nulla è stato ancora erogato in favore degli armatori che hanno parimenti aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dal decreto ministeriale del 14 luglio 2011.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*)

Fabio RAINIERI (LNP), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, invita lo stesso ad accelerare le procedure necessarie all'erogazione dei contributi spettanti agli armatori che ne abbiano fatto istanza, anche in considerazione della grave crisi in cui versa l'intero settore ittico italiano.

5-06330 Di Giuseppe: Misure per il sostegno al settore agricolo in relazione alla crisi economica e ai danni causati dal maltempo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, riservandosi di intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*)

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che ritiene che dovrebbero essere gli operatori del settore a dichiararsi soddisfatti o meno della risposta del Governo, si dichiara parzialmente soddisfatta. Infatti, il Governo non ha tenuto presente, con riferimento alla possibilità degli agricoltori di stipulare polizze assicurative con contributo statale, della difficoltà che le imprese agricole hanno nello stipulare tali polizze, operando in un settore che è già in forte difficoltà, aggravate dalle recenti avversità climatiche. Si dichiara però parzialmente soddisfatta per l'interesse che il Ministero ha manifestato con riferimento alle agevolazioni sui carburanti agricoli, nel permanere delle limitazioni agli aiuti alle imprese dettate dalla normativa europea. Ritiene infine importante la convocazione di un tavolo di confronto con le associazioni degli agricoltori per affrontare gli effetti della crisi economica sulle imprese agricole.

5-06331 Delfino: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, fa presente lo stato di gravissima difficoltà in cui verseranno delle imprese agricole a causa della forte penalizzazione causata dalla nuova imposta IMU, che costringerà il comparto agricolo a sopportare un aggravio pari a circa tre volte quello ordinario, finora pagato dai produttori delle aziende agricole.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*)

Teresio DELFINO (UdCpTP) prende atto positivamente dell'attivazione del tavolo di lavoro annunciato dal Sottosegretario, perché ritiene che il metodo del confronto e dell'approfondimento tra i due Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze con le organizzazioni professionali possa consentire di fare chiarezza in or-

dine all'impatto di questa imposta per il mondo agricolo. Si tratta infatti di un aggravio molto pesante che metterà in grande difficoltà le aziende agricole. Pertanto, si dichiara soddisfatto per la procedura che si sta seguendo e parzialmente soddisfatto dei risultati, confidando che in una prossima occasione si potrà dichiarare pienamente soddisfatto.

5-06332 Paolo Russo: Sulla gestione della società Unirelab Srl.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*)

Paolo RUSSO, *presidente*, replicando, esprime apprezzamento e soddisfazione per la risposta del Governo. Vi è infatti attesa nell'intera Commissione rispetto al testo normativo di ristrutturazione preannunciato dal Governo, nel quale auspica sarà seguito un modello di efficienza degli organismi pubblici, confidando che, in tal modo, si possano evitare sprechi e dare risposte ad un mondo da tempo abbandonato a se stesso e al quale sono state date speranze spesso poi disilluse.

5-06333 Ruvolo: Sul pagamento dei debiti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei confronti della Federconsorzi.

Giuseppe RUVOLO (PT) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*)

Giuseppe RUVOLO (PT) manifesta sorpresa, poiché si attendeva una diversa risposta da parte del Governo. Ritiene infatti che la questione non possa essere ancora rinviata per decenni, così come fa presagire la mancata definizione sul piano

giudiziario del credito vantato dalla Federconsorzi nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritiene inoltre che il Governo debba impegnarsi di più per rilanciare l'agricoltura italiana e ciò passa attraverso la Federconsorzi, che è parte della sua storia.

5-06334 Oliverio: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo, con particolare riferimento ai territori svantaggiati.

Massimo FIORIO (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario, evidenzia l'impatto diseguale che la nuova IMU provoca sul settore agricolo e sulle diverse aree territoriali, ricordando le dichiarazioni rese dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la scorsa settimana in audizione relative ad interventi correttivi.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*)

Massimo FIORIO (PD), replicando, esprime apprezzamento per la presa d'atto del Governo in merito all'impatto della nuova normativa sul territorio nazionale e soprattutto sulle aree svantaggiate. Tra l'altro, a questo riguardo, segnala fortissime sperequazioni nell'aggravio che le aziende agricole sono chiamate ad affrontare, in condizioni omogenee, a seconda della zona di insediamento, con effetti pesantissimi soprattutto nelle aree svantaggiate. È quindi necessario adottare correttivi in tempi rapidi perché l'impatto dell'IMU, per molte imprese agricole, potrebbe essere letale. È dunque positivo che il Governo abbia riconosciuto tale necessità, anche se forse non ha ancora certezze sul gettito dell'IMU, in relazione alla proroga dell'accatastamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Commissione Ambiente sta esaminando gli emendamenti al decreto-legge e potrebbe trasmettere in giornata un nuovo testo. Inoltre, la stessa Commissione ha già approvato ieri alcuni emendamenti del relatore diretti ad espungere le disposizioni che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto-legge.

Ritiene pertanto opportuno rinviare l'esame, in attesa che la Commissione Ambiente trasmetta il nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti.

Basilio CATANOSO (PdL), *relatore*, ricorda, sottolineando che tra le disposizioni soppresse vi sono quelle che investono la competenza della Commissione Agricoltura.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia pertanto l'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà stabilita in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 11.50

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 dicembre 2010 la Commissione ha proceduto alla nomina di un Comitato ristretto, al quale è stata demandata l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge. Nella riunione del 29 febbraio scorso, il Comitato ristretto ha licenziato un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione.

Avverte inoltre che l'argomento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea da lunedì 26 marzo prossimo.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, illustrando il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, fa presente che tale testo è suscettibile di miglioramenti, anche dal punto di vista tecnico, per eliminare ripetizioni e affinare la terminologia e le definizioni utilizzate, anche con riferimento alla nozione di biodiversità. Si riserva pertanto di presentare proposte di modifica, annunciando sin d'ora, per esempio, che la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 9 può ritenersi ricompresa nell'articolo 10.

Da un punto di vista generale, non nascondendo che alcune questioni sulle quali si registrano diverse valutazioni dei gruppi non sono state risolte, auspica che la Commissione possa definire per l'Assemblea un testo condiviso da tutti i gruppi. Al riguardo, nel sottolineare che i tempi a disposizione appaiono piuttosto ristretti, ritiene che debba essere subito fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Invita infine a prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti che non sono di competenza esclusivamente agricola.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che è interesse della Commissione portare all'esame dell'Assemblea un testo condiviso e che si cercherà di perseguire questo risultato attraverso un attento esame degli emendamenti. Preannuncia a tale proposito che il termine per la loro presentazione potrebbe essere fissato per la prossima settimana, così che si possa esaminarli nella settimana successiva.

Susanna CENNI (PD) si dichiara favorevole ad avviare la fase di esame degli emendamenti. Tiene tuttavia a precisare che esistono diverse nozioni di biodiversità, che hanno presupposti diversi e che si fondano, in particolare, su diversi trattati internazionali.

Angelo ZUCCHI (PD), ritenendo che il percorso indicato dal Presidente sia l'unico possibile, segnala in ogni caso la necessità di acquisire le valutazioni del Governo, che sinora non si è espresso. In particolare, si potrebbe prevedere una seduta dedicata al dibattito di carattere generale prima della presentazione degli emendamenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, giudica condivisibile il suggerimento del deputato Zucchi.

Marcello DI CATERINA (Pdl), *relatore*, ricorda che il Comitato ristretto aveva valutato l'ipotesi di coinvolgere preliminarmente il Governo, convenendo infine di svolgere tale interlocuzione in sede di esame in Commissione.

Con riferimento all'intervento del deputato Cenni, precisa di aver voluto solo sottolineare la necessità di usare definizioni omogenee, salvi i casi di diversità delle fattispecie.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) prende atto dei tempi di esame in Assemblea stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo, esprimendo tuttavia rammarico per la conseguente necessità di definire il testo in tempi molto ristretti. Giudica inoltre di buon senso la proposta del collega Zucchi,

anche per evitare difficoltà nella fase di esame degli emendamenti.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel ricordare che il Comitato ristretto ha lavorato a lungo, osserva che il testo oggi presentato può non essere condiviso da tutti i gruppi in tutte le sue parti, pur nella generale condivisione degli obiettivi da perseguire. Ritiene in ogni caso importante arrivare all'esame dell'Assemblea con un testo ampiamente condiviso. Apprezza infine la decisione di calendarizzare il provvedimento per l'Aula, anche per evitare l'ulteriore protrarsi dell'esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ribadire l'opportunità di definire un testo condiviso, in Commissione e con il Governo, preannuncia che proporrà all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di fissare al prossimo giovedì 15 marzo, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Propone pertanto di adottare tale testo come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza.

C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviata nella seduta del 18 gennaio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 gennaio scorso il relatore Dima ha svolto la relazione introduttiva.

Basilio CATANOSO (PdL) sottolinea l'opportunità che la Commissione proceda all'audizione delle associazioni ambientaliste e animaliste, che ne hanno fatto richiesta.

Susanna CENNI (PD), pur ritenendo che si possa procedere ad audizioni, tiene a precisare che il provvedimento consiste in una sorta di condono, che mira a sanare una vicenda che coinvolge alcuni cacciatori e che può costituire un negativo precedente, incidendo su un aspetto particolarmente delicato della legge n. 157 del 1992, ovvero il rapporto tra cacciatore e territorio.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) giudica negativamente il provvedimento in esame, perché attraverso una norma di interpretazione autentica cerca di favorire un piccolo numero di cacciatori che sono incorsi in sanzioni. Aderisce in ogni caso

alla proposta del deputato Catanoso di procedere ad audizioni, fermo restando che la legge n. 157 del 1992 va applicata e non interpretata.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, ritiene che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà definire il programma delle audizioni da svolgere, al termine delle quali la Commissione valuterà le questioni poste dal provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, concordando con il relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06329 Rainieri: Erogazione dei contributi spettanti agli armatori per l'arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca disposto nel 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in titolo riguarda le procedure necessarie per l'erogazione dei contributi spettanti, a seguito del fermo temporaneo della pesca predisposto per il 2011, agli armatori che ne abbiano fatto richiesta.

Al riguardo, ricordo che il 4 agosto 2011 è stato emanato il decreto direttoriale n. 8, concernente le modalità attuative del decreto ministeriale 15 luglio 2011, sui criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria.

Il 27 ottobre scorso, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, (convertito in legge n. 111 del 2011), abbiamo chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – di rendere disponibile sul sistema IGRUE 9 milioni di euro per indennizzare le imprese di pesca che operano in compartimenti marittimi ricadenti nelle aree delle regioni dell'obiettivo non di convergenza.

Al momento, l'importo richiesto non è ancora fruibile a livello di cassa. Tuttavia, è in corso di completamento l'attività istruttoria relativa alle istanze presentate ai sensi del citato decreto direttoriale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06330 Di Giuseppe: Misure per il sostegno al settore agricolo in relazione alla crisi economica e ai danni causati dal maltempo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda l'opportunità di individuare talune misure a sostegno del settore agricolo danneggiato dagli eventi climatici dello scorso mese di febbraio, nonché di intraprendere iniziative normative per ripristinare le agevolazioni inerenti le accise sul gasolio per le coltivazioni in serra e per i carburanti agricoli.

Al riguardo, vorrei anzitutto evidenziare che, in accordo con le regioni, ci siamo immediatamente attivati per quantificare l'entità dei danni subiti e verificare le condizioni per l'attivazione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Infatti, gli interventi compensativi *ex post* (previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali) possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità e le colture danneggiate non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008, stabilisce infatti che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi di natura compensativa, per i quali gli agricoltori avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative, agevolate con contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta.

Pertanto, è necessario completare il censimento puntuale dei danni, tutt'ora in corso, per verificare anche la presenza o

meno di offerte di mercato sufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni.

Terminata questa fase, alle aziende agricole danneggiate potranno essere concessi una serie di aiuti. Mi riferisco, in particolare, ai contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; ai prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; alla proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso nonché ai contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Peraltro, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Non appena perverranno da parte delle regioni interessate le richieste nei termini e nelle modalità previste dalla normativa in materia, l'Amministrazione che rappresento provvederà all'istruttoria di competenza e, riscontrati i requisiti di legge, adotterà i provvedimenti necessari per l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale o, in alternativa, delle misure volte al ripristino

del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, di cui ai programmi di sviluppo rurale cofinanziati dalla Commissione europea.

In merito alle agevolazioni sui carburanti agricoli, vorrei ricordare che quelli di origine fossile godono già di una riduzione dell'accisa al 22 per cento rispetto all'aliquota ordinaria mentre, per il gasolio da utilizzare per le colture in serra, l'esenzione totale dall'accisa è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea.

Pertanto, ulteriori riduzioni dell'accisa, ferma restando la preventiva notifica alla Commissione europea per la valutazione della compatibilità con il mercato comune, appaiono proponibili nella misura in cui sarà possibile individuare le relative fonti di finanziamento.

Del resto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha più volte proposto una riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre (a condizione che le imprese agricole, all'atto di assegnazione del gasolio, si impegnino a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali). Tuttavia, per finanziare tale agevolazione occorre una dotazione finanziaria annua pari a 17,1 milioni di euro, al momento ancora non reperita.

Per quanto concerne, infine, la convocazione di un tavolo di confronto con le associazioni di agricoltori per affrontare gli effetti della crisi economica sulle imprese agricole, assicuro la massima disponibilità ad individuare le soluzioni più idonee e adeguate per affrontare l'attuale congiuntura.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06331 Delfino: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda l'impatto della nuova imposta IMU sul settore agricolo e le iniziative da intraprendere al fine di renderla più equa possibile.

Al riguardo, vorrei evidenziare l'avvenuta attivazione di un apposito tavolo di lavoro, coordinato dal sottosegretario all'economia e alle finanze, Vieri Ceriani, cui partecipano, accanto alla Amministrazione che rappresento anche le organizzazioni agricole.

In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sostanzialmente, propone di lavorare su due livelli.

Il primo, per rendere meno impattante l'IMU per coloro che si dedicano all'agricoltura come attività prevalente, pre-

miando così la professionalizzazione. Benché si tratti di un concetto già presente nella normativa recente, necessita tuttavia di essere rafforzato prevedendo un'ulteriore distanza tra imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e meri proprietari di terreni.

L'altro livello in esame è, invece, diretto a limitare l'impatto dell'IMU sugli immobili strumentali in uso all'azienda agricola

Al riguardo, fermo restando che un primo risultato è già stato raggiunto con l'aliquota del 2 per 1000, evidenzio che sono tuttavia in corso confronti con il Ministero dell'economia e delle finanze proprio per verificare la possibilità che l'aliquota possa scendere ulteriormente.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06332 Paolo Russo: Sulla gestione della società Unirelab Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in titolo riguarda la gestione dell'UNIRE, ora ASSI, e della società UNIRELAB, interamente posseduta da ASSI, nonché sulle iniziative da intraprendere per aumentare l'efficienza dell'ente.

Il rilancio del settore ippico passa anche per una nuova efficienza della gestione dell'ente preposto al settore: molte sono state, in passato, le voci anche parlamentari che hanno sottolineato la necessità di ricondurre all'ente funzioni affidate all'esterno.

In queste settimane è stato elaborato un primo testo normativo di ristrutturazione dell'ente, che ne semplifichi la struttura e faccia chiarezza sulla *governance*. La previsione dell'eliminazione della figura del Segretario generale, sostituita dal Direttore generale, la semplificazione del funzionamento della Consulta tecnica, composta dai rappresentanti delle catego-

rie ippiche, degli ippodromi e dei lavoratori, è pronta a diventare un reale punto di confronto tra Governo e categorie.

La riconduzione di funzioni proprie dell'ente alla gestione diretta dell'ente stesso va nel senso della trasparenza e dell'economicità.

Per quanto riguarda UNIRELAB, se da un lato la sua configurazione societaria può agevolare lo svolgimento di compiti che in modo più complesso potrebbero essere svolti direttamente dall'ente, dall'altro è indispensabile che la società abbia comportamenti contabili e finanziari compatibili con gli indirizzi di rigore e trasparenza fissati dal Governo per le società controllate da enti pubblici.

L'auspicio è che in sede di conversione del decreto-legge fiscale (n. 16 del 2012) il Parlamento e il Governo possano dare segnali nel senso delle considerazioni sopra svolte.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06333 Ruvolo: Sul pagamento dei debiti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei confronti della Federconsorzi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo concerne le iniziative che occorre intraprendere per definire le modalità per la soddisfazione del credito vantato da Federconsorzi nei confronti del Ministero che rappresento.

La questione, tuttavia, non è ancora definita sul piano giudiziario in quanto, d'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, assistiti dall'Avvocatura dello Stato, abbiamo deciso di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4699/10 della Corte d'appello di Roma, emessa in sede di rinvio dopo la pronuncia n. 26159 della Corte di cassazione.

Esistono, infatti, elementi della sentenza della Corte d'appello citata che appaiono meritevoli di riforma, verso una riduzione dell'onere previsto a carico dell'erario, soprattutto per quanto riguarda, le modalità di calcolo degli interessi che, come noto, incidono fortemente sul *quantum* vantato da Federconsorzi.

Ovviamente, una dettagliata memoria difensiva verrà depositata nei tempi previsti e, successivamente, potrà essere messa a disposizione del Parlamento.

Appare quindi necessario attendere l'*iter* processuale prima di definire, come chiede l'interrogante, « in tempi rapidi e

certi », le modalità per la corresponsione di quanto sarà accertato come dovuto.

Peraltro, devo segnalare che sulla questione è recentemente intervenuto il disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012 (semplificazione fiscale), attraverso cui si è inteso uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio (svolte dai consorzi agrari, ai sensi del decreto legislativo n. 169 del 1948 e della legge n. 129 del 1957, in regime di separazione contabile e come tali non conteggiabili nella cessione dei beni), con gli altri crediti vantati dai consorzi agrari alla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 1999.

Questi ultimi, infatti, vennero estinti (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 410 del 1999) sulla base di un tasso di interesse pari al TUS + 4,40 per cento con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 e interessi legali per gli anni successivi.

È fatta, comunque, espressa salvezza degli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura civile.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06334 Oliverio: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo, con particolare riferimento ai territori svantaggiati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda l'impatto della nuova imposta IMU sul comparto primario, con particolare riferimento ai territori svantaggiati e le iniziative da intraprendere per alleggerire l'impatto sulle imprese agricole.

Al riguardo, vorrei evidenziare che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato creato un apposito tavolo di lavoro, coordinato dal Sottosegretario Vieri Ceriani, cui partecipano, accanto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali anche le organizzazioni agricole.

In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostanzialmente, propone di lavorare su due ipotesi.

La prima, per rendere meno impattante l'IMU per coloro che si dedicano all'agricoltura come attività prevalente, premiando così la professionalizzazione. Benché si tratti di un concetto già presente

nella normativa recente, necessita tuttavia di essere rafforzato prevedendo un'ulteriore distanza tra imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e meri proprietari di terreni.

L'altra ipotesi in esame è, invece, diretta a limitare l'impatto dell'IMU sugli immobili strumentali in uso all'azienda agricola.

Quanto alla possibile riduzione delle aliquote IMU nelle aree svantaggiate per i terreni e/o per i fabbricati rurali, è di tutta evidenza che il tema è particolarmente delicato per i suoi impatti finanziari, dal momento che le aree svantaggiate coprono due terzi del territorio italiano. Anche in questo caso il confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze è in corso per cercare di contemperare le esigenze di bilancio con la minor penalizzazione possibile delle aree montane e particolarmente svantaggiate.

ALLEGATO 7

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. (C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari).**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE****DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA, NATURALE E MICROBICA**

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di dare piena attuazione al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, la presente legge stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica allo scopo di:

a) tutelare le specie, le varietà e le razze locali autoctone dal rischio di estinzione;

b) preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico;

c) tutelare la diversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e DOP e salvaguardare le tecniche tradizionali di produzione agroalimentare;

d) diffondere informazioni sull'agrobiodiversità, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado;

e) integrare l'agrobiodiversità nella politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

ART. 2.

(Oggetto).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria e naturale costituito da:

a) l'Anagrafe unica dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 14;

b) la rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 9;

c) i repertori regionali delle razze e delle varietà locali di cui all'articolo 7;

d) i registri regionali delle specie vegetali spontanee e i centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone di cui all'articolo 10.

2. Per le finalità di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, istituiscono i centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP, di cui all'articolo 13.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « specie vegetali autoctone », le specie vegetali naturalmente presenti in una

determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

b) «specie vegetali spontanee», le specie vegetali che si riproducono e diffondono senza l'intervento diretto dell'uomo;

c) «habitat delle specie vegetali spontanee autoctone», l'ambiente caratterizzato da fattori biotici e abiotici in cui ciascuna specie svolge il suo ciclo vitale.

2. Ai fini della presente legge sono considerate come locali:

a) razze, varietà, cultivar, ecotipi e cloni originari di uno specifico territorio;

b) razze, varietà, cultivar, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, siano introdotti da lungo tempo nel territorio ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e zootecnia;

c) razze, varietà, cultivar ed ecotipi derivanti dalle precedenti preselezione massale;

d) razze, cultivar ed ecotipi originari di uno specifico territorio attualmente scomparsi e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o nazioni.

3. Ai fini della presente legge si definiscono «agricoltori custodi»:

a) i coltivatori che provvedono alla conservazione in situ delle varietà locali iscritte nei repertori regionali;

b) gli allevatori che provvedono alla conservazione on farm delle razze locali iscritte nei repertori regionali.

ART. 4.

(Principi generali in materia di tutela della biodiversità agraria e naturale).

1. Lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano, per le parti di propria com-

petenza, le azioni di tutela delle risorse genetiche minacciate di erosione ed estinzione, con particolare attenzione alle misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle iniziative degli agricoltori custodi, nonché ai progetti di trasmissione ai giovani agricoltori, agli studenti ed ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto e d'intesa con il Comitato di cui al comma 3, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria ed alimentare su tutto il territorio nazionale.

3. Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 2 è istituito il Comitato permanente per la biodiversità agraria ed alimentare, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

4. Costituiscono principi generali per la tutela della biodiversità agraria e naturale:

a) l'individuazione della risorsa genetica, razza o varietà locale;

b) la caratterizzazione;

c) l'iscrizione nei repertori regionali delle razze e delle varietà locali;

d) la costituzione di registri regionali delle specie vegetali spontanee autoctone del territorio di ciascuna regione, soggette a vari gradi di minaccia;

e) la costituzione di registri regionali di aree agricole di alto valore naturalistico e di aree naturali e seminaturali di alto valore botanico, in relazione alla presenza, al loro interno, delle specie di cui alla lettera d) e/o dei relativi habitat;

f) la conservazione;

g) la valorizzazione.

ART. 5.

(Agricoltori custodi).

1. I coltivatori di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), provvedono:

a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) alla diffusione della conoscenza e alla coltivazione delle risorse genetiche di cui sono custodi, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;

c) alla selezione conservativa e al rinnovo dei semi di specie erbacee ed arboree conservati nella banca regionale del germoplasma.

2. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

3. In casi particolari, le commissioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 7, possono autorizzare la riproduzione e la conservazione delle risorse genetiche presso specifici centri di conservazione o didattici.

4. Gli allevatori di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), provvedono:

a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) alla realizzazione di azioni di recupero, conservazione e difesa delle razze e delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione;

c) alla identificazione e al recupero delle razze e delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione presenti nelle aree marginali;

d) alla valorizzazione naturale ed ecologica di aree di allevamento altrimenti destinate all'abbandono, quali terreni marginali montani e sub montani;

e) ad attività di conservazione, collezione, documentazione, caratterizzazione, valutazione d'utilizzazione delle risorse genetiche vegetali necessarie per la conservazione delle aree di cui alla lettera d);

f) all'applicazione di modelli di valorizzazione delle produzioni derivanti dalle razze e dalle popolazioni autoctone a rischio di estinzione.

5. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali preposti alla gestione del territorio.

6. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.

ART. 6.

(Individuazione della risorsa genetica della razza e delle varietà locali).

1. Le risorse genetiche, razze o varietà locali sono individuate dagli enti regionali, dalle associazioni di agricoltori, dai singoli cittadini, dalle università, dai centri di ricerca pubblici e privati e dai liberi professionisti.

ART. 7.

(Repertorio regionale delle razze e delle varietà locali).

1. Le regioni istituiscono il repertorio regionale delle razze e varietà locali, di seguito denominato «repertorio regionale».

2. La regione, con deliberazione di giunta, nomina una commissione tecnica incaricata di valutare, sulla base della presentazione di una documentazione tecnico-scientifica e dei risultati di una ricerca storico-documentale, la risorsa genetica ai fini della sua iscrizione nel repertorio regionale.

3. Alla commissione di cui al comma 2 è inoltre demandato il compito di aggiornare il repertorio regionale e di stabilire, per specie e specifico ambito territoriale, i termini atti a definire come locali le razze, varietà, cultivar, ecotipi e cloni di cui al comma 2 dell'articolo 3.

ART. 8.

(Caratterizzazione).

1. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la risorsa genetica, razza o varietà locale, deve caratterizzarsi per un profilo genetico e fenotipico specifico ed essere conservata presso l'area di origine, di seguito denominata « *in situ* », presso specifici centri di conservazione o didattici, di seguito denominati « *ex situ* » o in fattoria, di seguito denominata « on farm ».

2. Ai fini dell'iscrizione nel repertorio regionale, deve inoltre essere fornita l'indicazione corretta del sito di conservazione della risorsa genetica, nonché la possibilità o meno di potersi riprodurre o di generare materiale di propagazione.

3. Ulteriori elementi di caratterizzazione della risorsa genetica, razza o varietà locale, sono individuati con riferimento alla cultura rurale locale e alla tradizione agraria del territorio identificato in base all'area in cui la risorsa si è differenziata, conservata e valorizzata nel tempo.

ART. 9.

(Rete di conservazione e sicurezza).

1. La protezione delle risorse genetiche autoctone di interesse regionale iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*, on farm ed *ex situ* nelle banche regionali del germoplasma delle razze e delle varietà locali.

2. Le banche regionali del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata « rete », cui possono ade-

rire, nel rispetto dei criteri definiti dalle regioni, enti pubblici e privati e produttori singoli e associati.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete attraverso la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni relative al materiale genetico conservato nelle banche regionali del germoplasma anche al fine di agevolare l'eventuale moltiplicazione di tale materiale tramite la messa a disposizione, per gli operatori agricoli che ne facciano richiesta, dei dati utili all'individuazione dei siti di conservazione.

4. Relativamente alle risorse particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti stabiliti per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

5. Al fine di stabilire il grado di minaccia cui sono sottoposti le specie vegetali autoctone e i relativi *habitat* vitali, le regioni predispongono, avvalendosi del supporto di enti regionali, università e centri di ricerca pubblici, liste di riferimento per la conservazione di specie sia comuni sia rare, particolarmente esposte al pericolo di estinzione.

ART. 10.

(Conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone).

1. Le regioni possono istituire, anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche, i centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone al fine di incentivare lo studio dello *status* delle stesse e dei relativi *habitat*, di conservare e diffondere il germoplasma e di fornire

un supporto tecnico alle politiche regionali in materia.

2. Al fine di stabilire il grado di minaccia cui sono sottoposte le specie vegetali spontanee autoctone e i relativi *habitat*, le regioni predispongono, avvalendosi del supporto dei centri di cui al comma 1 e di università ed istituti di ricerca, i registri regionali delle specie vegetali spontanee autoctone del territorio di ciascuna regione, soggette a vari gradi di minaccia, ed i registri regionali di aree agricole di alto valore naturalistico e di aree naturali e seminaturali di alto valore botanico, in relazione alla presenza, al loro interno, delle specie di cui sopra e/o dei relativi *habitat*.

3. I centri di cui al comma 1 provvedono, in particolare:

a) a fornire supporto tecnico-scientifico alle istituzioni regionali relativamente agli adempimenti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 11, commi 3 e 4;

b) alla stesura di protocolli di conservazione *ex situ* delle specie contenute nei registri di cui al comma 2;

c) alla conservazione *ex situ*, anche mediante apposite banche del germoplasma, delle specie contenute nei registri di cui al comma 2 e alla messa a disposizione di germoplasma, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

d) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;

e) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;

f) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e al contenimento della diffusione di specie vegetali alloctone invasive.

ART. 11.

(Conservazione degli habitat e delle specie a rischio).

1. Al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, le regioni emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio.

2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di enti regionali, università, centri di ricerca pubblici e privati e dei centri di cui all'articolo 10, le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare come micro-riserve botaniche.

3. Ai fini della designazione delle micro-riserve botaniche di cui al comma 2, la regione, anche avvalendosi dei centri di cui all'articolo 9, predispone:

a) il registro regionale delle micro-riserve botaniche con indicazione dei proprietari dei fondi ricompresi nelle micro-riserve;

b) i protocolli di gestione delle micro-riserve botaniche;

c) il registro regionale delle praterie di valore naturalistico da utilizzare come fonti di seme e di fiorume al fine del reperimento di materiale utile al ripristino ambientale;

d) l'elenco regionale degli esemplari arborei di specie autoctone di notevoli dimensione ed età, presenti in ambiente agrario e forestale.

4. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro-riserve botaniche di cui al comma 3, lettera a), delle praterie di cui al comma 3, lettera c), e alla conservazione degli esemplari arborei notevoli di cui al comma 3, lettera d).

ART. 12.

(Inquinamento genetico).

1. Al fine di contenere l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, le regioni, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione di origine locale.

ART. 13.

(Centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP).

1. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, istituiscono i centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP.

2. I centri di cui al comma 1 provvedono, in particolare:

a) all'individuazione delle specie e dei biotipi microbici tipici dei prodotti e delle aree di produzione e alla stesura di liste di riferimento;

b) alla stesura di protocolli di isolamento, caratterizzazione e conservazione ex situ delle specie e dei biotipi;

c) alla eventuale produzione e messa a disposizione del materiale biologico agli operatori di settore.

ART. 14.

(Anagrafe unica dell'agrobiodiversità).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, l'Anagrafe unica dell'agrobiodiversità, di seguito denominata « Anagrafe » al fine di:

a) costituire una banca dati unica delle varietà e delle razze locali indivi-

duate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale e delle iniziative locali e non, ad esse legate;

b) consentire la divulgazione, anche a scopo di ricerca scientifica, delle informazioni sulle razze e varietà locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;

c) monitorare lo stato di conservazione dell'agrobiodiversità in Italia.

2. L'iscrizione all'Anagrafe delle risorse genetiche di cui alla lettera *a)* del comma 1 avviene su proposta delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le risorse genetiche iscritte nei repertori regionali già istituiti sono inserite di diritto nell'Anagrafe.

4. Le varietà e le razze iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce le modalità di istituzione e funzionamento dell'Anagrafe.

ART. 15.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe unica dell'agrobiodiversità).

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e successive modificazioni, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe unica dell'agrobiodiversità, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionale garantita ».

ART. 16.

(Rapporto sullo stato dell'agrobiodiversità).

1. Ai fini di cui alla presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato dell'agrobiodiversità in Italia.

ART. 17.

(Conferenza nazionale sull'agrobiodiversità).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 2012, organizza annualmente la Conferenza nazionale sull'agrobiodiversità, prevedendo l'assegnazione di un premio ai migliori interventi realizzati nell'anno precedente per la tutela e la valorizzazione dell'agrobiodiversità in Italia.

2. La Conferenza è tenuta ogni anno in una regione diversa, al fine di garantire la valorizzazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge da parte di ciascuna regione.

ART. 18.

(Contrassegno regionale su prodotti costituiti, contenenti o derivanti da materiale iscritto nei repertori regionali).

1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini sui prodotti ottenuti da razze e varietà locali a rischio di estinzione, la regione può istituire un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.

2. L'uso del contrassegno regionale è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28

giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, o secondo il metodo della produzione integrata.

3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice è tenuta a produrre un'idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge.

ART. 19.

(Istituzione della giornata dell'agrobiodiversità).

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 20 maggio quale «giornata dell'agrobiodiversità». Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

2. In occasione della giornata dell'agrobiodiversità sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

ART. 20.

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare, accessibili mediante un apposito sito *web* recante le mappe nazionali delle varietà e delle razze locali iscritte all'Anagrafe e dei punti di vendita diretta nonché dei centri di conservazione o didattici.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne

promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e microbica, nonché di informazione e di promozione degli itinerari di cui al comma 1, anche con riferimento alla commercializzazione dei prodotti e, eventualmente, prevedendo l'istituzione di appositi marchi.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne promozionali atte ad evidenziare la stretta relazione tra biodiversità agricola e biodiversità microbica nella tutela della salute dei consumatori e dei cittadini.

ART. 21.

(Azioni positive per la biodiversità).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e microbica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, adottano azioni positive specifiche per la tutela del cibo e della biodiversità agraria e microbica, anche al fine di costituire banche della memoria per la conservazione del sapere, della cultura e delle tradizioni.

2. Le azioni positive sono concordate tra agricoltori locali e gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e microbica, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di

trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici. Il comune è l'istituzione locale responsabile della verifica delle attività e dei programmi realizzati, nonché del controllo della vendita e della presenza, presso gli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale, dei prodotti ottenuti con specie vegetali e animali inserite nei repertori regionali e nell'Anagrafe unica dell'agrobiodiversità.

3. Le azioni positive possono avere, altresì, come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali;

b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di luoghi ove produrre alimenti secondo tecniche e con l'impiego di strumenti tradizionali, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi ed alle preparazioni alimentari utili a conservare l'impiego di tali colture per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;

e) lo studio, anche in forme partecipative, del ruolo e del recupero della biodiversità agricola nella prevenzione di patologie degenerative, di intolleranze e allergie alimentari.